



Venezia

www.ctsvenezia.it



LA RIFORMA DEL SOSTEGNO A SCUOLA

[D.L. n° 66/17: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica"](#)

G. U. Serie Generale n° 112 del 16/5/2017 Supplemento ordinario n. 23

CAPO I - Principi generali

art. 1 e 2

- nell'art. 1 sono enunciati i principi e le finalità posti a base della normativa emanata;
- L'art. 2 precisa che il presente decreto si applica esclusivamente agli alunni certificati con disabilità ai sensi dell'art. 3 della l. n° 104/92, ribadendo l'importanza del PEI, che deve pure essere condiviso e che è "parte integrante del progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 328/2000".

NOTE

- Nel Capo I viene introdotto per la prima volta il riferimento al principio dell'"[accomodamento ragionevole](#)", di cui all'art. 2 della Convenzione ONU sulle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con l. n° 18/09;
- si sottolinea l'importanza del progetto individuale, che deve essere condiviso "fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici o privati, operanti sul territorio", come chiarito nel comma 2, art. 1: il decreto «*promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.*»

CAPO II - Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica

art. 3 e 4

L'art. 3 riguarda i livelli essenziali, elencando prestazioni e competenze dei diversi soggetti pubblici che debbono intervenire nel processo inclusivo.

L'Amministrazione Scolastica deve provvedere a:

1. assegnarne i **docenti per il sostegno** didattico;
2. definire l'**organico del personale ATA** tenendo conto della **presenza di alunni con disabilità** certificata e in particolare *"all'assegnazione dei **collaboratori scolastici** [...] anche per lo svolgimento dei **compiti di assistenza** previsti dal profilo professionale"*. [Approfondisci](#)
Importante è la specifica che per la prima volta esplicita che tale assegnazione deve essere fatta *"tenendo conto del genere"* delle alunne e degli alunni certificati cui occorre prestare assistenza.
3. assegnare un **contributo economico alle scuole statali o paritarie** **proporzionale al numero degli alunni "con disabilità accolti ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti."**

(segue)

Segue art. 3 e 4

Gliese Enti locali devono continuare a garantire:

1. il trasporto gratuito a scuola;
2. l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione di cui all'art. 13 c. 3 della l. n° 104.

[Approfondisci](#)

Tali funzioni continuano ad essere ripartite tra:

1. i Comuni per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione (primaria e secondaria di primo grado);
2. le Province, oggi Regioni o Enti cui esse hanno attribuito tale compito (città metropolitane, enti di area vasta, consorzi di comuni, ecc.), secondo quanto stabilito nelle [l. n° 56/14](#) e [l. n° 208/15](#), art. 1 comma 947.

L'art. 4 riguarda la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, realizzata nelle singole scuole e nelle singole classi tramite dei **criteri** cui dovrà attenersi l'**INVALSI**.

Capo III - Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

art. 5

Entrata in vigore 1/1/2019

Il Capo III, costituito dall'unico art. 5 concernente l'accertamento medico-legale della **disabilità in età evolutiva e della successiva valutazione del Profilo di Funzionamento**, è una delle **maggiori novità del decreto**, in quanto modifica sia l'art. 4 che l'art. 12 della [L. n° 104/92](#).

Infatti la norma originaria attribuiva alla commissione medico-legale sia la funzione di accertamento che quella di valutazione dei bisogni educativi e delle conseguenti risorse per l'alunno.

Adesso invece si mantiene l'attuale distinzione netta sia per compiti che per composizione di due commissioni:

- quella medico-legale dell'INPS per l'accertamento della disabilità;
- quella dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) dell'ASL integrata dalla famiglia e da un docente della scuola per la redazione del Profilo di Funzionamento (che integra la vecchia Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale).

L'iter procedurale - 1

1. **I genitori**, probabilmente sempre tramite il medico di famiglia e la procedura informatica dell'INPS, **fanno richiesta per la visita di accertamento della disabilità ai sensi dell'art. 3 della [l. n° 104/92](#) all'INPS;**
2. **entro 30 giorni** l'INPS comunica la data della visita;
3. quando l'accertamento di disabilità riguarda **persone in età evolutiva** (cioè minori), le **commissioni medico-legali sono così costituite:**
 - un **medico legale** che le presiede;
 - **due medici specialisti** scelti tra **pediatra, neuropsichiatra infantile o specialista della condizione di salute del richiedente** (novità di questo decreto);
 - un **assistente specialistico** o un **operatore sociale** individuati dall'**ente locale**;
 - un **medico dell'INPS**;
 - un **esperto per ciascuna delle associazioni ANMIC, UIC, ENS e ANFFAS.**
4. La **famiglia trasmette la certificazione di disabilità**, redatta sulla base dell'**ICD**:
 - ❖ all'**Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza**, per la redazione del **Profilo di Funzionamento** secondo l'**ICF**;
 - ❖ al **comune di residenza**, per la predisposizione del **Progetto individuale** previsto dall'art. 14 della [l. n° 328/2000](#);
 - ❖ alla **scuola**, per la redazione del **PEI**.

L'iter procedurale - 2

L'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL è composta da:

1. un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico-legale;
2. un neuropsichiatra infantile;
3. un terapeuta della riabilitazione;
4. un assistente sociale.

L'Unità di Valutazione Multidisciplinare, *"con la collaborazione dei genitori"* e la partecipazione di *"un docente della scuola"* cui è iscritto l'alunno, redige il **Profilo di Funzionamento** secondo il modello bio-psico-sociale dell'ICF.

[Approfondisci](#)

(Classificazione Internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute).

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO-1

art. 5

1. unifica la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale;
2. consiste nella **descrizione delle funzioni corporee**, ivi comprese quelle intellettive, **danneggiate e delle potenzialità delle singole persone, tenendo conto delle "facilitazioni" e delle "barriere" presenti nel contesto di vita della persona**. Ciò significa che **non si guarda più alla disabilità solo come "realtà ontologica" della persona**, come previsto dall'art. 3 della [l. n° 104/92](#), ma il **livello di gravità della stessa può essere attenuato o peggiorato dalle situazioni contestuali**, ad esempio presenza o meno di barriere architettoniche, livello degli strumenti tecnologici a disposizione, organizzazione della scuola, presenza di risorse umane e materiali, livello della formazione degli operatori, atteggiamento rispetto alla disabilità della comunità in cui la persona si trova a vivere, ecc. Tutto ciò **facilita o meno il livello di partecipazione e di inclusione scolastica e sociale della persona**.

IL PROFILO DI FUNZIONAMENTO-2

art. 5

3. sulla base del Profilo di Funzionamento viene redatto il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della [l. n° 328/2000](#) da parte del Comune di residenza (in collaborazione con la famiglia e degli operatori necessari);
4. il Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte del consiglio di classe con la partecipazione dei genitori e il supporto dell'Unita di Valutazione Multidisciplinare (vedesi successivo art. 7 comma 2).
5. *"E' aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona."*

Osservazioni

Oltre alla separazione delle due commissioni, la vera, importantissima novità consiste proprio nell'**oggetto di questa seconda commissione**, la quale non si limita a formulare la Diagnosi Funzionale, ma redige il Profilo di Funzionamento che, come detto, viene formulato sulla base dei **criteri dell'ICF** che finalmente viene attuato dopo essere stato per anni oggetto di discussione e convegni. [Approfondisci](#)

CAPO IV - Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione

art. 6-11

Il Capo IV costituisce un'altra grossa innovazione del decreto rispetto al sistema attualmente in vigore, specie con le conseguenze sulla quantificazione e assegnazione delle ore di sostegno.

Gli art. 6 e 7 comma 1 riguardano la formulazione **Progetto Individuale**, di cui all'art. 14 della [l. n° 328/00](#), da parte del Comune di residenza su richiesta ed in collaborazione con la famiglia e sulla base del Profilo di Funzionamento. [Approfondisci](#)

Viene esplicitato che il Progetto Individuale è redatto anche in collaborazione con la scuola dal momento che il PEI diventa parte integrante del Progetto Individuale, come già detto nell'art. 2 comma 2 del decreto.

IL NUOVO PEI - 1

art. 7

Il comma 2 dell'art. 7 stabilisce che il PEI è formulato sulla base della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento:

1. dai **docenti della classe** dell'alunno con disabilità;
2. con la **partecipazione della famiglia**, o, in mancanza, del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno;
3. con la **partecipazione delle figure professionali interne** (collaboratori scolastici) o **esterne** (Assistenti per l'autonomia e la comunicazione e/o operatori dei soggetti del terzo settore convenzionati con la scuola per specifici progetti) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità;
4. *"con il supporto dell'unita di valutazione multidisciplinare"*.

IL NUOVO PEI - 2

art. 7

Il nuovo PEI, oltre a servire per tutte le funzioni contemplate dalla normativa precedente, in particolare la l. 104/92, si precisa:

"e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione".

Questa specifica è importante per fugare le interpretazioni che ritengono che l'alternanza non sia obbligatoria per gli alunni che seguono un PEI differenziato.

Inoltre:

"f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale".

Nota

Dal 9 novembre 2017, ogni giovedì, dalle 14.00 alle 16.00 è attivo presso l'U.S.R. sede di Mestre uno sportello di consulenza per L'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL), per allievi diversabili e BES. Per prenotarsi, inviare una mail a:

luigi.villani@istruzioneenevezia.it, oppure tel. al 041 2620988;

alessandra.artusi@istruzioneenevezia.it, oppure tel. 041 2620970

ASSEGNAZIONE ORE AL SOSTEGNO

Art. 8-9-10

L'art. 10 descrive la nuova procedura per la richiesta e l'assegnazione delle ore di sostegno che prenderà avvio dal 1/1/2019:

"il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno".

Il GIT (Gruppo per l'Inclusione Territoriale) è un nuovo organo introdotto dal decreto (art. 9 commi da 4 a 7) istituito in ciascun ambito territoriale e composto da personale direttivo, docente e ispettivo nominato dall'USR.

Valutate le proposte di ore di sostegno dei singoli dirigenti scolastici, **effettua una propria proposta all'USR** circa il numero delle ore di sostegno da assegnare alle singole scuole.

"L'USR assegna le risorse nell'ambito dell'organico dell'autonomia" di propria spettanza. E' da supporre che l'assegnazione venga fatta ai singoli GIT e questi ritrasmettano i dati alle singole scuole, i cui dirigenti assegneranno le ore ai singoli alunni.

[Approfondisci](#)

CAPO V - Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria art. 12

Questo Capo, costituito dal solo art. 12, concerne la specializzazione per il sostegno per le scuole dell'infanzia e primaria.

Si accede ai corsi annuali di specializzazione, che rimangono di 60 CFU comprensivi di 300 ore di tirocinio (12 CFU), con la laurea in scienze della formazione primaria ed il possesso, oltre ai 31 CFU già previsti da tempo nel corso di laurea per tutti i docenti di infanzia e primaria, di ulteriori 60 CFU sulle didattiche dell'inclusione realizzati durante il corso di laurea o con insegnamenti aggiuntivi o con riconoscimento di attività di *"tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione"*.

CAPO VI - Ulteriori disposizioni

art. 13-20

Questo Capo comprende una serie svariata di norme.

In particolare si da attuazione ai n° 7 e 8 di cui alla lett. c) del comma 181 della l. n° 107/15 sulla **formazione in servizio obbligatoria per dirigenti, docenti e collaboratori scolastici** e al n° 9 sull'**istruzione domiciliare** di cui alla lett. c) citata.

Quanto alla **formazione obbligatoria in servizio**, l'art. 13 stabilisce che il **Piano nazionale di formazione deve garantire "le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto"**. La condizione che ciò debba avvenire *"nell'abito delle risorse finanziarie disponibili"*, dovrebbe significare che, fra tutte le tipologie di interventi finanziabili, **quelle relative ai docenti che hanno in classe alunni con disabilità debbano essere prioritarie.**

Come pure prioritarie devono essere quelle rivolte ai **collaboratori e alle collaboratrici scolastiche** che sono **espressamente tenuti "a partecipare periodicamente a suddette iniziative formative"** per i compiti di **accoglienza e assistenza igienica** degli alunni con **disabilità.**

CONTINUITA' DIDATTICA SU ORE DI SOSTEGNO


Art. 14

L'art. 14 è dedicato a dare più al principio della continuità didattica.

L'esito non è certo rassicurante, poiché è previsto il verificarsi di numerose condizioni prima della realizzazione di tale diritto:

- a) quanto ai docenti a tempo indeterminato (di ruolo) nulla è detto e pertanto permane la normativa vigente che essi dopo 5 anni possono chiedere il trasferimento su posto comune e di anno in anno possono chiedere il trasferimento su altro posto di sostegno;
- b) quanto ai docenti precari il comma 3 per l'applicazione del principio della continuità prevede un'importante innovazione consistente nel fatto che il dirigente scolastico *"valutati l'interesse [...] dell'alunno [...] e l'eventuale richiesta della famiglia"* possa confermare sullo stesso posto il docente di sostegno dell'anno precedente sino a un massimo di 3 anni di incarichi annuali complessivi conferiti allo stesso docente.

[Approfondisci](#)



GRAZIE PER L'ATTENZIONE